

Regolamento sulla figura dello studente lavoratore

D.R. 17549 dell'8 novembre 2007 – emanazione

[D.R. 3943 del 16 marzo 2011 - modifiche art. 3](#)

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento individua e disciplina la condizione di studente lavoratore al fine di migliorarne l'accesso all'offerta didattica dell'Università di Pisa e si applica esclusivamente agli studenti dei corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento per studente lavoratore si intende:

- a) chi svolga una attività retribuita per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici;
- b) chi svolga una attività di co.co.co o co.co.pro;
- c) chi svolga una attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA ed attesti di svolgere effettivamente tale attività;
- d) chi svolga attività d'impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola.

Art. 3

(Riconoscimento della condizione)

1. La condizione di studente lavoratore deve essere documentata con iscrizione all'istituto previdenziale, all'ufficio IVA o alla Camera di commercio, ovvero auto-certificata con indicazione specifica dei seguenti dati:

- a) indicazione del datore di lavoro e indicazione della relativa iscrizione all'istituto previdenziale;
- b) indicazione del soggetto con cui si svolge un'attività di collaborazione coordinata o continuativa e indicazione della relativa iscrizione all'istituto previdenziale;
- c) indicazione della partita IVA in caso di svolgimento di lavoro autonomo;
- d) iscrizione alla Camera di commercio in caso si rivesta la qualità di imprenditore commerciale o agricolo;
- e) indicazione del periodo di attività lavorativa svolta, che non può essere inferiore a tre mesi anche non continuativi nell'anno in cui viene prodotta la dichiarazione.

2. La documentazione deve essere presentata presso la facoltà di riferimento entro il 31 ottobre di ogni anno, per gli appelli straordinari previsti dall'1 novembre al 15 marzo, entro il 15 marzo per gli appelli straordinari previsti dal 16 marzo al 31 ottobre.

Art. 4

(Didattica)

1. Le facoltà, su proposta dei consigli di corso di studio, sono tenute a garantire, in qualsiasi caso in sede di definizione del calendario didattico, almeno due appelli straordinari, uno nel primo semestre e un altro nel secondo semestre, eventualmente anche sovrapposti temporalmente ai periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio, riservati agli studenti lavoratori. Nel caso in cui siano già previsti appelli aggiuntivi, è sufficiente consentire ai lavoratori la partecipazione agli stessi.

2. Tali appelli possono essere estesi anche agli studenti fuori corso.

3. L'iscrizione agli appelli riservati deve avvenire prima delle due settimane lavorative antecedenti l'inizio degli stessi.
4. I docenti sono tenuti a concordare con lo studente lavoratore orari di ricevimento anche al di fuori di quelli previsti per gli studenti ordinari.

Art. 5

(Obbligo di frequenza)

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, i regolamenti dei corsi di studio devono prevedere norme specifiche in cui vengano stabilite eventuali riduzioni dell'obbligo di frequenza e/o apposite modalità alternative per il suo soddisfacimento.

Art. 6

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2007/2008.
2. Gli articoli 4 e 5 si applicano anche agli studenti-genitori con figli di età inferiore agli otto anni